



28716-23

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO
ANGELO MATTEO SOCCI
GIOVANNI LIBERATI
ANTONELLA DI STASI
EMANUELA GAI

- Presidente -

Ord. n. sez. 10090/2023
CC - 26/05/2023
R.G.N. 7766/2023

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

nel procedimento a carico di:

[REDACTED] nato il 19/08/1982

in omissis l'istruzione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 in posto dalla legge

Giulio Saro

avverso la sentenza del 24/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORTE

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

guf

1. Con sentenza in data 24 gennaio 2023, il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Forlì ha applicato, su accordo delle parti, a [REDACTED], la pena, di anni quattro e mesi dieci e giorni sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 61 n. 11 quinquies, 575, 576 n. 5, 577 n. 1 cod.pen. (capo 1), artt. 56, 575 cod.pen. (capo 2), artt. 81 comma 2, 612 bis cod.pen. (capo 3), art. 572 cod.pen. (capo 4), 609 bis cod.pen. riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis comma 3 cod.pen. (capo 5), art. 4 legge 110/75 (capo 6).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Bologna e ne ha chiesto l'annullamento per erronea qualificazione giuridica del fatto, travisamento della prova con riferimento alla riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis comma 3 cod.pen. e conseguente caducazione dell'accordo per pena illegale trattandosi di applicazione di pena in presenza di divieto assoluto con riguardo al reato di cui all'art. 609 bis cod.pen. Letta la memoria della persona offesa.

3. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.

E' principio affermato, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, quello secondo cui in tema di patteggiamento, l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso ed è, pertanto, inammissibile l'impugnazione del Procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti (Sez. 1, n. 10067 del 12/02/2014, P.G. in proc. Taga, Rv. 259473; Sez. 3, n. 41137 del 23/05/2013 P.G. in proc. Bacci, Rv. 256692; Sez. 6, n. 28427 del 12/03/2013, P.G. in proc. Ennaciri, Rv. 256455; Sez. 2, n. 3622 del 10/01/2006, P.G. in proc. Laaziz Rv. 233369).

L'applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l'imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento. Tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento con il solo limite dell'applicazione di una pena illegale.

Conseguenza di questo assetto strutturale del procedimento speciale è che la sentenza non contiene un vero e proprio giudizio, ma si limita a prendere atto dell'accordo e della richiesta congiunta delle parti, dandovi esecuzione con una

gcy

motivazione che non contiene un accertamento e una valutazione dei fatti ma piuttosto un resoconto del controllo di legalità eseguito dal giudice, mediante l'identificazione del fatto, qual è delineato nell'imputazione, e la verifica della correttezza della qualificazione giuridica di esso, dell'inesistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 c.p.p. e della legittimità e della congruità della pena patteggiata, nel rispetto dell'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824). Tale garanzia, per il principio costituzionale di uguaglianza fra le parti del processo penale, vale simmetricamente per il P.M., nel senso che, quando questi abbia dato il proprio consenso e concordata l'applicazione la pena, è poi ammesso all'impugnazione della sentenza, ora nei limiti di cui all'art. 448 comma 1 *bis* cod.proc.pen., nell'ambito dei quali l'erronea qualificazione giuridica deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato (*ex multis*, Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell'11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Tale errore manifesto nella qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 609 *bis* cod.pen. non appare *ictu oculi* evidente. Peraltro, osserva il Collegio che il Giudice ha fornito sul punto una espressa motivazione che non è censurabile nei limiti in cui è deducibile il vizio nel rito premiale.

Né, di conseguenza, ricorre un'ipotesi di pena illegale conseguente all'indebito accesso al rito del patteggiamento per il delitto che non lo consentirebbe, qualora la pena sia superiore ai due anni di reclusione da soli o congiunti con pena pecuniaria, rappresentandosi una ipotesi di condizione di accesso al rito (Sez. 6, n. 30029 del 23/06/2022, Rv. 283576 - 01) tenuto conto che l'applicazione di pena su richiesta delle parti non è vietata *tout court* nell'ipotesi in cui nell'accordo vi sia il reato di cui all'art. 609 *bis* cod.pen., ma ciò che non è consentito è l'applicazione della pena per il c.d. reato ostativo nella misura superiore ad anni due di reclusione (nel caso in esame per il reato satellite è stata prevista la pena di un mese di reclusione).

7. Conclusivamente il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023

Il Consigliere Estensore

Emanuela Gai

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

- 4 LUG 2023

Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

Giulio Sarno

